



Oggetto: Commissioni per l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'articolo 40, comma 11, della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17. Avvio delle procedure d'individuazione dei componenti delle commissioni.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca;

**VISTA** la Legge Statutaria 11 novembre 2004 n.1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 – “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive modifiche;

**VISTO** il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche;

**VISTA** la Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Legge 7 aprile 2014, n.56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

**VISTA** la Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016”;

**PRESO ATTO** che l'art.40, comma 1, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, dispone in ordine alla durata in carica delle Commissioni per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio, stabilendo che *“ogni commissione rimane in carica per la durata dell'organo che ha provveduto alla nomina”*;

**PRESO ATTO** che, ai sensi di quanto disposto dal richiamato articolo 40 della Legge regionale n. 17/1995, le Commissioni per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio presso le province del Lazio decadono alla data della proclamazione del nuovo Presidente della Regione Lazio ed è quindi necessario procedere alla nomina dei componenti le nuove Commissioni;

**ATTESO** che nel marzo del 2018 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale del Lazio;

**TENUTO CONTO** che, all'esito delle suddette elezioni, la Corte d'Appello di Roma ha proclamato Nicola Zingaretti quale Presidente neo-eletto della Regione Lazio in data 19 marzo 2018 e che, pertanto, a tale data le Commissioni per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio presso le province del Lazio sono da ritenersi decadute;

**ATTESO CHE** il citato art.40 della L.R. n.17 del 1995 dispone che ciascuna Commissione è composta:

- a) da un funzionario regionale anche in quiescenza esperto in materie di gestione e tutela della fauna, che la presiede;
- b) da cinque membri effettivi e da cinque supplenti, esperti nelle materie indicate nel comma 2 del medesimo art.40, comprendenti, il responsabile del settore caccia dell'amministrazione provinciale e almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali, esperto in vertebrati omeotermi, ed un laureato in scienze agrarie e/o forestali;
- c) da un dipendente della provincia, esperto in materia di caccia, con funzioni di segretario;

**CONSIDERATO** che si rende necessario adeguare la citata Legge regionale n.17 del 1995, con particolare riferimento all'art.40 relativo alla nomina dei componenti delle Commissioni, in ragione delle competenze delle Province tornate in capo alla Regione per effetto della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e a seguito della L.R. 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità anno 2016", che ha recepito la suddetta norma nazionale;

**CONSIDERATO** altresì, che è trascorso il periodo transitorio di 45 giorni stabilito per il rinnovo di dette commissioni ai sensi dell'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1993, n. 12;

**VISTO** la Deliberazione n. 391 del 18 luglio 2018 concernente: Proposta di legge regionale recante: "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale" che prevede, tra l'altro, la modifica dell'articolo 40 della Legge regionale n. 17/95, anche in considerazione della riallocazione delle funzioni amministrative non fondamentali della Città Metropolitana e delle Province in capo alla Regione Lazio a seguito della Legge 7 aprile 2014, n.56 e della Legge regionale 31 dicembre 2015, n.17;

**RITENUTO** necessario di dare mandato al Direttore della Direzione regionale competente in materia, di avviare le procedure di reperimento delle professionalità per la nomina delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 40 della L.R. n. 17/1995, la cui durata è fissata fino all'entrata in vigore del citato adeguamento alla normativa regionale di settore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018;

**PRESO ATTO** che l'articolo 40, comma 11, della L.R. 17/1995 prevede che ciascuna Commissione sia composta:

- a) da un funzionario regionale, anche in quiescenza, esperto in materie di gestione e tutela della fauna che la presiede, designato dal Presidente della Regione;
- b) da cinque membri effettivi e da cinque supplenti, esperti nelle materie indicate nel comma 2, dello stesso articolo di legge regionale, comprendenti almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali, esperto in vertebrati omeotermi, e un laureato in scienze agrarie e/o forestali;
- c) da un dipendente provinciale, esperto in materia di caccia, con funzioni di segretario;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 17/95, gli esami per l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, riguardano le seguenti materie:

- legislazione venatoria;
- zoologia applicata alla caccia;
- tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole;
- armi e munizioni da caccia;
- regole comportamentali del cacciatore;
- norme di pronto soccorso;
- cinofilia;

e che, di conseguenza, alle stesse possono proporsi esperti in materia faunistico-venatoria con particolare riguardo alle materie sopra riportate;

**RITENUTO** che per l'individuazione dei componenti delle Commissioni in oggetto, ferme restando le richiamate previsioni normative ed ai fini del disposto Avviso pubblico, sarà dato rilievo ai candidati in possesso di conoscenze adeguatamente documentate di settore e esperienze specifiche direttamente attinenti le materie sopra indicate, ai sensi del comma 11 del richiamato art.40 della l.r. 17/1995, a ciò costituendo titolo preferenziale:

- i titoli di studio posseduti con evidenza per quelli attinenti le materie oggetto di esame e avendo inoltre riguardo, con particolare riferimento a quei componenti richiamati nei vincoli

di composizione disposti dall'articolo 40, comma 11, lettera b) della L.R. 17/1995, anche a eventuali ulteriori specializzazioni ed aggiornamenti post laurea.

- le documentate esperienze maturate nei settori della tutela e della gestione della fauna selvatica, con priorità per quelle assunte presso la pubblica amministrazione con specifica attinenza alla materia faunistico-venatoria;

**RITENUTO** di stabilire, quindi, che le nomine delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria istituite presso le Aree Decentrate dell'Agricoltura del Lazio sono da ritenersi a titolo onorifico e quindi per tali nomine, per effetto delle stesse o dei lavori delle Commissioni, non sono previsti oneri a carico del Bilancio regionale;

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- di dare mandato al Direttore della Direzione regionale competente in materia, in coerenza con l'attuazione della L. n. 56/2014 e della L.R. n.17/2015, di avviare le procedure di reperimento delle professionalità per l'individuazione dei componenti delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'articolo 40, comma 11, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, istituite presso ciascuna Area Decentrata dell'Agricoltura, , la cui durata è fissata fino all'entrata in vigore del citato adeguamento alla normativa regionale di settore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018;
- le nomine delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria sono da ritenersi a titolo onorifico e quindi per effetto delle stesse o dei lavori delle Commissioni, non sono previsti oneri a carico del Bilancio regionale;

Alla nomina delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria del Lazio, si provvede con Decreto del Presidente della Regione.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, all'indirizzo [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it) e sulla bacheca del sito intranet regionale.